

**DOMANDA PER L'OTTENIMENTO DI UN CONTRASSEGNO DI POSTEGGIO
PER LA ZONA BLU**

Base legale: - Ordinanza Municipale concernente la regolamentazione della zona blu

DATI DEL RICHIEDENTE

Cognome e nome o ragione sociale

Indirizzo

CAP e luogo

Numero di targa

Massimo 3 veicoli per autorizzazione

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

Le autorizzazioni sono annuali e si possono richiedere al massimo due agevolazioni per nucleo familiare.

DOMICILIATI / RESIDENTI (persone fisiche)

1° autorizzazione

Soste dal lunedì al sabato (Fr. 480.- annui)

Solamente il sabato (Fr. 300.- annui)

2° autorizzazione

Soste dal lunedì al sabato (Fr. 720.- annui)

Solamente il sabato (Fr. 540.- annui)

ATTIVITÀ COMMERCIALE (persone giuridiche)

1° autorizzazione

Soste dal lunedì al sabato (Fr. 840.- annui)

2° autorizzazione

Soste dal lunedì al sabato (Fr. 1'080.- annui)

Metodo di fatturazione:

semestrale

annuale

Allegare:

- copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;
- autorizzazione alla guida di un veicolo intestato a terzi;
- prova della mancanza di alternative di parcheggio:
(il richiedente deve dimostrare, tramite dichiarazione del proprietario o dell'amministrazione, che nell'immobile dove risiede non può disporre di un'area di parcheggio sotterranea o esterna)
- estratto del Registro di Commercio (per società o enti).

Ritornare all'indirizzo in calce il presente formulario, debitamente compilato, corredato dei documenti richiesti.

Luogo e data:

Firma – Timbro e firma (per ditte):

Vedi il regolamento sul retro

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE AGLI ABITANTI DELLE ZONE BLU

del 24 settembre 1992

Il Municipio di Lugano, richiamati gli art. 192 LOC 44 RALOC,

Art. 1 Oggetto

1. Il Municipio della città di Lugano, nell'intento di promuovere azioni intese a proteggere i cittadini dal degrado ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) e, a questo scopo, di limitare il traffico veicolare nei quartieri densamente abitati, istituisce laddove è possibile delle zone blu di parcheggio.
2. In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti del quartiere che non dispongono di parcheggi privati. In particolare esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici.

Art. 3 Autorizzazioni

1. Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione soltanto coloro che risultano legalmente annunciati nell'area in cui è stata allestita la zona blu e più precisamente:
 - a. i cittadini con residenza primaria per un massimo di due agevolazioni di parcheggio per nucleo familiare;
 - b. i cittadini con residenza secondaria per un massimo di un'agevolazione di parcheggio per nucleo familiare;
 - c. le aziende che esplicano la loro attività commerciale in tali zone (sede, filiale, ecc.), per un massimo di due agevolazioni di parcheggio per veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale;
 - d. altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.
2. L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede altre alternative di parcheggio (parcheggi sotterranei o esterni).

Art. 5 Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo dal lunedì al sabato, rispettivamente solo il sabato, senza limitazione di tempo.
2. L'autorizzazione è limitata alla zona per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.
3. Nel caso in cui venga raggiunto il limite massimo di occupazione di un comparto, la Polizia può rilasciare autorizzazioni in comparti limitrofi.

Art. 6 Validità

1. In genere, l'autorizzazione riveste validità annuale (anno civile).
2. In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per i periodi più brevi.

Art. 7 Contrassegno

1. L'autorizzazione consiste in un contrassegno, sul quale figurano il/i numero/i di targa del/i veicolo/i (massimo 3 numeri di targa), la zona e il periodo di validità. Il contrassegno viene rilasciato a pagamento avvenuto.
2. Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.
3. La sostituzione del contrassegno in caso di smarrimento, danneggiamento, ecc. è a carico dei beneficiari delle autorizzazioni e ammonta a CHF 10.--.

Art. 9 Tasse

1. Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in:
 - a. Autorizzazioni annuali:
 - CHF 70.-- mensili per soste dal lunedì al sabato per persone giuridiche ed altre attività commerciali per la prima autorizzazione; CHF 90.-- per la seconda autorizzazione;
 - CHF 40.-- mensili per soste dal lunedì al sabato per le persone fisiche o per Istituzioni con comprovati scopi sociali per la prima autorizzazione; CHF 60.-- mensili per la seconda autorizzazione;
 - CHF 25.-- mensili per soste limitate esclusivamente al sabato per la prima autorizzazione; CHF 45.-- mensili per la seconda autorizzazione;
 - b. Autorizzazioni provvisorie:
 - CHF 40.-- la settimana per soste dal lunedì al sabato;
 - CHF 10.-- per autorizzazioni giornaliere.

Le stesse sono da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo di validità.

2. Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, egli ha diritto di chiedere il rimborso dei mesi rimasti completamente inutilizzati.
3. Sono esenti dal pagamento delle tasse di cui al cpv. 1 le persone con difficoltà di deambulazione permanenti comprovate da uno specifico certificato medico attestante la necessità di ricorrere a mezzi ausiliari speciali (carrozzella o entrambe le stampelle).

Art. 10 Revoca

1. L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.